

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
31 maggio 2011, n. 231

Art. 2 comma 98 della Legge 23/12/2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) – Contratto di prestito con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – per copertura disavanzi sanitari.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con Delibera di Giunta regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato approvato il «Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Calabria».

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 908 del 23/12/2009, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/2/2010, avente ad oggetto: «Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, Legge 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della Regione Calabria il 17 dicembre 2009 – Approvazione».

La Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 30 luglio 2010, con la quale il Presidente pro tempore della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 Legge 29/11/2007 n. 222.

DATO ATTO che la summenzionata Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario ad acta, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarra sono stati nominati Sub commissari per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010.

PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Navarra ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dall'1/2/2011.

DATO ATTO che il Piano di rientro prevede l'individuazione risorse certe e vincolate per la copertura del debito al 31/12/2005 (obiettivo G12.S29.02).

RICHIAMATO l'art. 2 comma 98, della Legge 23/12/2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall'art. 1, comma 23-septiesdecies, del D.L. 30/12/2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2/2010, n. 25, ai sensi del quale «Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con conte-

stuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranches successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La Regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. ... Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.»

— l'art. 2, comma 48, della Legge 24/12/2007, n. 244, ai sensi del quale «All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranches successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ciascuna Regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute».

VISTA la L.R. n. 34 del 29/12/2010 che all'articolo 26, comma 1, destina all'uopo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, una quota delle entrate in libera disponibilità della Regione pari ad euro 30 mln – accertate e riscosse al capitolo 12010006 relativo all'imposta regionale sulla benzina per auto-trazione (di cui al successivo art. 27) ed al capitolo 1101103 dell'entrata relativo alla Tassa automobilistica regionale, alla restituzione della anticipazione di liquidità a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 98, della Legge n. 191/2009 stanziata dallo Stato per la copertura del debito sanitario cumulativamente registrato a tutto il 31/12/2005.

DATO ATTO che il medesimo art. 26, al comma 2, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 6 aprile 2011, n. 9, prevede, a tale scopo, l'istituzione nell'UPB 6.1.01.01 della spesa del bilancio annuale 2011, n.9, prevede, a tale scopo, l'istituzione nell'UPB 6.1.01.01 della spesa del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 del corrispondente capitolo 61010183 con lo stanziamento di euro 30 mln quale rata annua comprensiva degli interessi e per la durata di 30 anni il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione del contratto di prestito e all'effettivo livello delle somme attinte.

VISTA la nota prot. 1419 del 18/1/2011 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario ad acta, ha rivolto formale istanza al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro della Salute diretta ad accedere all'anticipazione di liquidità, a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 98, della Legge 191/2009, con la sottoscrizione del relativo contratto di prestito.

VISTO il verbale del 22 febbraio-31 marzo 2011 della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ed il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, durante la quale sulla base della

documentazione esaminata, è stato riscontrato, per la Regione Calabria, un debito commerciale al 31/12/2005 di complessivi 643,7 mln di euro che, depurato dei 129,040 disponibili per il S.S.R. da parte dello Stato, determinano un'esigenza di copertura del debito commerciale al 31/12/2005 pari a 514,66 mln di euro (643,700-129,040).

DATO ATTO che nella riunione congiunta del 22/3-31/3/2011, Tavolo e Comitato, hanno valutato che per la Regione Calabria, anche in funzione delle rilevanti attività finora svolte per la determinazione del debito commerciale, la sussistenza delle condizioni per accedere all'anticipazione di liquidità fino ad un massimo di 500 mln di euro, ovvero nella minor misura consentita in relazione all'andamento dei tassi di interesse e alla copertura predisposta dalla regione, da valutarsi da parte del competente Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, anche in considerazione del fatto che la gestione corrente risulta pesantemente gravata degli oneri correlati ai ritardi del sistema dei pagamenti con pericolo di compromissione dell'intero processo relativo al pagamento del debito pregresso.

VISTA la richiesta della Regione Calabria, prot. n. 393/SC del 23/5/2011 con la quale la stessa Regione chiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'accesso «all'anticipazione di liquidità nella misura di € 500.000.000 ovvero nella minore misura consentita in relazione all'andamento dei tassi di interesse e alla copertura predisposta dalla regione, da valutarsi da parte del competente MEF».

RITENUTO di accedere ai sensi dell'art. 2, comma 98, della Legge 24 dicembre 2009, n. 191, all'anticipazione di liquidità fino a 500 mln di euro ovvero nella misura consentita in relazione all'andamento dei tassi di interesse e alla copertura disposta dalla Regione pari ad € 30 mln annui per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente maturati fino al 31 dicembre 2005.

VISTO l'allegato schema del contratto di prestito tra Ministro dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e la Regione Calabria con il quale vengono disciplinate le modalità dell'erogazione del prestito che il Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone a favore della Regione Calabria, da destinare esclusivamente all'estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2005, per un ammontare complessivo massimo di € 500.000.000,00 ovvero nella minor misura consentita in relazione all'andamento dei tassi di interesse e alla copertura pari ad € 30.000.000,00 annui che la Regione Calabria ha vincolato nell'ambito delle entrate proprie e per tutta la durata del prestito come previsto dalla surrichiamata L.R. n. 34 del 29/12/2010 e s.m.i..

RITENUTO necessario aprire un apposito conto corrente intestato alla Regione Calabria presso la Tesoreria Centrale dello Stato, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 comma 48 della Legge del 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

RITENUTO di autorizzare il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione del Contratto di Prestito di che trattasi.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle competenti strutture regionali dei Dipartimenti Tutela della Salute e Bilancio e Patrimonio, i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate.

DI ACCEDERE, ai sensi dell'art. 2, comma 98, della Legge 24 dicembre 2009, n. 191, all'anticipazione di liquidità fino a 500 mln di euro ovvero nella minore misura consentita in relazione all'andamento dei tassi di interesse e alla copertura disposta dalla Regione pari ad euro 30 mln annui per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente maturati fino al 31 dicembre 2005.

DI APPROVARE conseguentemente, lo schema di Contratto di Prestito (all. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – e la Regione Calabria con il quale vengono regolamentate le modalità del prestito che il MEF dispone a favore della Regione Calabria, da destinare esclusivamente all'estinzione dei debiti sanitari maturati al 31 dicembre 2005 per un ammontare complessivo massimo di € 500.000.000,00 ed erogabile anche in tranches.

DI DEMANDARE al Dipartimento Bilancio e Patrimonio gli adempimenti necessari, presupposti e consequenziali, all'apertura di un apposito conto corrente intestato alla Regione Calabria presso la Tesoreria Centrale dello Stato, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 comma 48 della Legge del 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

DI AUTORIZZARE il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione del Contratto di Prestito di che trattasi.

DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia subito dopo la sua adozione.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

(segue allegato)



CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Cannata – Dirigente Generale (di seguito **MEF**)

E

La Regione Calabria – [rappresentata dal presidente della Giunta Regionale On.le Dr. Giuseppe Scopelliti] (di seguito la **"Regione"**)

PREMESSO CHE

- (1) ai sensi dell'articolo 1, comma, 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in data 17 dicembre 2009 è stato stipulato, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ("MEF") e la Regione Calabria, l'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 908 del 23.12.2009 (di seguito l' **"Accordo"**);
- (2) con Deliberazione n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibera n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, la Regione Calabria ha approvato il piano di rientro per la individuazione degli interventi ed il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore della sanità ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito il **"Piano di Rientro"**);
- (3) il MEF si è impegnato ad attivare gli strumenti legislativi ed amministrativi per consentire alla Regione di estinguere le proprie posizioni debitorie accertate al 31 dicembre 2005, mediante l'erogazione di una somma a titolo anticipazione di liquidità e la Regione si è impegnata a versare, annualmente e per trenta anni, a decorrere dal 2011, su appositi capitoli di entrata del Bilancio dello Stato, a titolo di rimborso della quota capitale e di pagamento della quota interessi, importi specificatamente individuati e finalizzati nel bilancio regionale;
- (4) ai sensi dell'articolo 2, comma 98 della legge 24 dicembre 2009, n. 191 (di seguito la **"Legge Finanziaria 2010"**), lo Stato è autorizzato ad anticipare alle Regioni interessate dai Piani di Rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio e economico, fino ad un massimo di € 1.000.000.000,00 (un miliardo), la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005;
- (5) ai sensi del medesimo art.2 comma 98 della Legge Finanziaria 2010, lo Stato procede all'erogazione delle somme spettanti alla Regione, anche in *tranche* successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della Regione;

CONSIDERATO che con legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2008, è stato istituito l'apposito capitolo di spesa denominato "Anticipazioni da corrispondere alle Regioni in attuazione dei Piani di rientro regionali in materia sanitaria 7399" (il Cap. 7399);

CONSIDERATO che la Regione, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 comma 48 della Legge del 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), si è impegnata ad aprire un apposito conto corrente alla medesima intestato presso la Tesoreria Centrale dello Stato;

PRESO ATTO del verbale delle riunioni congiunte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ("Tavolo di verifica") svoltosi il 22 febbraio e il 31 marzo 2011;

VISTA la nota n. 1419 del 18 gennaio 2011, con cui la Regione Calabria rivolge formale istanza, volta ad accedere, tra l'altro, all'anticipazione di liquidità in virtù del citato art. 2 comma 98 della Finanziaria per il 2010;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 29 dicembre 2010 (Legge di Bilancio) la quale, con gli artt.26 nel testo modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 6 aprile 2011, n. 9, e 27, destina una quota delle entrate in libera disponibilità pari a 30.000.000,00 di euro annui, relativi all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e alla tassa automobilistica regionale per la copertura della rata trentennale comprensiva degli interessi ed il rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui alla Legge finanziaria per il 2010;

VISTO il verbale del citato Tavolo Tecnico del 22 febbraio e 31 marzo 2011 in cui si valuta che per la Regione Calabria, sussistono le condizioni per accedere all'anticipazione di liquidità fino ad un massimo di 500.000.000,00 di euro, ovvero nella minor misura consentita in relazione all'andamento dei tassi di interesse e alla copertura predisposta dalla Regione, da valutarsi da parte del competente Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

VISTA la richiesta della Regione Calabria, prot. n.393/SC del 23/05/2011 con la quale la stessa Regione chiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'accesso *"all'anticipazione di liquidità nella misura di € 500.000.000 ovvero nella minore misura consentita in relazione all'andamento dei tassi di interesse e alla copertura predisposta dalla regione, da valutarsi da parte del competente MEF"*

Stante la necessità di disciplinare le modalità di erogazione dell'importo di cui al precedente punto (3), anche al fine di consentire alla Regione di estinguere le proprie posizioni debitorie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto dell'anticipazione del prestito)

Il MEF dispone, a favore della Regione Calabria, un prestito da destinare esclusivamente all'estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2005, per un ammontare complessivo massimo di €

500.000.000,00 ed erogabile anche in *tranche* a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della Regione.

ART. 2

(Modalità di Erogazione del prestito)

Il MEF provvederà ad effettuare, anche in *tranche* successive, una rimessa fondi, a valere sul Cap. 7399 per un ammontare determinato dal dettato dell'art. 5, sull'apposito conto corrente di Tesoreria intestato alla Regione Calabria.

ART. 3

(Obblighi informativi della Regione)

La Regione Calabria provvede tempestivamente, di volta in volta, ad inviare al MEF copia conforme della disposizione di pagamento relativa all'estinzione delle singole posizioni debitorie interessate.

ART. 4

(Rimborso del prestito)

La Regione Calabria si obbliga a estinguere integralmente il prestito di cui all'articolo 1 entro e non oltre il 15 novembre 2040 con le modalità di seguito descritte.

A partire dal 15 novembre 2011 e successivamente il 15 novembre ("Data di pagamento") di ogni anno per un periodo di trenta anni, ovvero fino al 15 novembre 2040, la Regione provvede a rimborsare il prestito di cui sopra mediante versamento, in un'unica soluzione annuale, di rate di pari importo (ad esclusione della prima rata scadente il 15 novembre 2011). Ciascuna rata annuale è comprensiva della quota capitale e della quota interessi da versare sugli appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

Gli interessi dovuti alla prima rata scadente il 15 novembre 2011 sono calcolati a partire dalla data di effettiva erogazione da parte del MEF dell'importo, come calcolato sulla base dell'art.5, fino alla suddetta data di scadenza della rata (inclusa).

Il tasso di interesse a carico della Regione è fissato il giorno della sottoscrizione del presente contratto. Detto tasso sarà equivalente al tasso corrente di mercato del BTP di scadenza 1 settembre 2040 (IT0004532559).

La base di calcolo degli interessi è giorni effettivi su giorni effettivi. I periodi di calcolo sono "unadjusted", ovvero l'inizio e la fine dei periodi per il computo degli interessi non vengono modificati se tali giorni non sono lavorativi. Per giorno lavorativo si intende, ai fini del presente contratto, un giorno in cui le banche sono aperte in Roma.

ART.5

(Determinazione dell'importo erogato dal MEF)

L'importo erogabile, anche in *tranche* successive, viene determinato sulla base del tasso di interesse descritto all'art.4, commi 4 e 5, tenuto conto dell'importo massimo pari a € 30.000.000, che la Regione Calabria ha vincolato nell'ambito delle entrate proprie e per tutta la durata del prestito, come risulta dalla Legge Regionale n. 34 del 29 dicembre 2010 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002" (art. 26). Successivamente viene elaborato dal MEF il piano di ammortamento a rate costanti, che verrà inviato alla Regione Calabria e che farà parte integrante di questo contratto di prestito. Rimane ferma la possibilità, su richiesta della Regione di erogare un'altra *tranche* a valere sull'importo rimanente, previa valutazione della relativa copertura che la stessa Regione dovrà aver predisposto in bilancio.

ART.6

(Recupero rata da parte del MEF)

Trascorsi due giorni lavorativi dalla data del 15 novembre (Data di pagamento), ove l'importo corrispondente alla rata dovuta dalla Regione al MEF quale data di rimborso del prestito ricevuto dal medesimo non sia stato rimborsato al MEF, questi provvede a trattenere l'importo della rata annuale dovuto, a valere prioritariamente sui residui versamenti ordinati spettanti a titolo di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento, ovvero anche sui versamenti relativi all'anno successivo, ai fini di cui all'art.2 comma 47 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

ART.7

(Interessi moratori)

Ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze stabilite produrrà di pieno diritto a favore del MEF interessi di mora dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa) nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile, applicati alla sola quota capitale della rata.

Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione.

Detti interessi di mora saranno applicati secondo il criterio di calcolo giorni effettivi su base 360.

Qualora la Data di pagamento cada in un giorno festivo o in un giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, il pagamento della rata è effettuato il primo giorno feriale successivo in cui siano aperti gli sportelli bancari, senza applicazione di interessi di mora. In caso di ritardo del pagamento oltre il primo giorno feriale successivo in cui siano aperti gli sportelli bancari, gli interessi di mora sono calcolati a partire da detto primo giorno feriale successivo.

ART. 8**(Comunicazioni)**

Le comunicazioni ai sensi del presente Contratto sono effettuate tramite fax e/o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi delle parti da considerarsi ad ogni effetto loro domicilio, o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna parte all'altra.

Se indirizzata al MEF:

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - Direzione II
All'attenzione del DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Maria Cannata
Via XX Settembre 97 - 00187 ROMA
Fax 06 4814476

Se indirizzata alla Regione:

Presidente della Giunta Regionale
Regione Calabria
Via Senales (Pal. Alemanni) - 88100 CATANZARO
Fax 0961 702322

ART. 9**(Foro competente)**

Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale foro competente il Foro di Roma.

ROMA,

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

II DIRIGENTE GENERALE

Per la Regione Calabria